



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli

pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it) – email: [direzione-campania@istruzione.it](mailto:direzione-campania@istruzione.it)

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186 recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO** l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112, che ha disposto: *“Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*;
- VISTO** il D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 recante *“Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto*

- legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112";*
- VISTO** il D.D. n. 1328 del 29 maggio 2024, "Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
- VISTA** l'istanza di partecipazione al concorso de quo presentata dal candidato LAMBERTI Salvatore, nato il 03/03/1981 (prot. n. AOOPLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1763546.20-06-2024);
- VISTO** il proprio decreto prot. 1871 del 09/01/2025 che disponeva la esclusione dalla procedura del candidato suddetto;
- VISTO** il decreto n. 440/2025 del n. 440/2025 del 01/03/2025 del TAR Campania che, in accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a., incoata dal candidato detto, così ha disposto "ammette il ricorrente, con riserva, alla prova orale del concorso in epigrafe";
- RITENUTO** di dover procedere alla esecuzione del suindicato decreto, disponendo la ammissione, con riserva, del candidato de quo alla prova orale del concorso de quo.

#### DECRETA

Art. 1) Per le ragioni citate in premessa, il candidato LAMBERTI Salvatore, nato il 03/03/1981, è ammesso, con riserva, alla prova orale del concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole secondarie di I e II grado bandito con D.D. n. 1328 del 29 maggio 2024, gestito dall'USR Campania.

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
ETTORE ACERRA

Prof. LAMBERTI Salvatore  
C/o Avv. Maria Petrone  
[avv.petrone@pec.it](mailto:avv.petrone@pec.it)  
[salvatore.lamberti@pec.it](mailto:salvatore.lamberti@pec.it)  
[salvatorebach@hotmail.com](mailto:salvatorebach@hotmail.com)

Alla Commissione esaminatrice  
[Il sottocommissioneconcorsoirc@gmail.com](mailto:Il sottocommissioneconcorsoirc@gmail.com)